



Oneri detraibili nelle dichiarazioni 2017: le spese di locazione degli studenti fuori sede

Regole e modalità operative per il corretto adempimento fiscale

di Armando Fossi | 30 MAGGIO 2017



L'[art. 15, comma 1](#), lettera i-sexies del TUIR riconosce una detrazione dall'imposta lorda pari al 19% dell'ammontare dei canoni di locazione sostenuti da uno studente iscritto ad un corso universitario "fuori sede". Vengono illustrate le condizioni poste dalla norma per usufruire del beneficio - ambito di applicazione, limiti di spesa, documentazione da produrre e conservare - con le precisazioni dei relativi chiarimenti di prassi.

La circolare analizza gli aspetti principali dell'onere detraibile connesso al sostenimento delle spese di locazione degli studenti fuori sede, soprattutto verificando le condizioni normative che consentono il beneficio in argomento. L'analisi si è concentrata sulle tipologie di spese più diffuse per permettere un rapido riscontro della documentazione utile ai fini dichiarativi.

DICHIARAZIONI 2017 - SPESE DI LOCAZIONE DEGLI STUDENTI FUORI SEDE

Tipologia onere

In base all'[art. 15, comma 1](#), lettera i-sexies del TUIR è riconosciuta **una detrazione dall'imposta lorda pari al 19% dell'ammontare dei canoni di locazione sostenuti da uno studente iscritto ad un corso universitario "fuori sede"**, per un importo non superiore ad euro 2.633,00. La detrazione **è riconosciuta in relazione a canoni di locazione riguardanti:**

- **contratti di locazione stipulati o rinnovati** ai sensi della [legge n. 431 del 1998](#), e cioè qualsiasi **contratto registrato relativo a un'unità immobiliare destinata a uso abitativo;**
- **contratti di ospitalità e gli atti di assegnazione** in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

Attenzione

Sono detraibili anche i canoni corrisposti in relazione a contratti a uso transitorio o quelli relativi a un posto letto singolo redatti in conformità alla legge senza che sia necessario la stipula di un contratto specifico per studenti.

La detrazione in commento non si estende invece **alle ipotesi del "subcontratto"** in quanto non contemplata tra gli schemi contrattuali indicati nell'[art. 15, comma 1](#), lett. i-sexies) del TUIR ([circolare n. 7 del 2017](#)). Conseguentemente, in assenza di tale previsione, poiché la norma non è suscettibile di interpretazione estensiva, la detrazione in argomento non è fruibile per i contratti di sublocazione ([Circolare 23 aprile 2010, n. 21, risposta 4.3](#)).

Condizioni per fruire della detrazione

La detrazione spetta a condizione che:

- l'università sia ubicata in un Comune diverso da quello in cui lo studente ha la propria residenza anagrafica, distante da quest'ultimo almeno cento chilometri, sito in un'altra provincia rispetto a quello di residenza. **Le suddette condizioni devono essere soddisfatte contemporaneamente** ([Circolare 16 febbraio 2007, n. 11](#), risposta 2.3);
- l'unità immobiliare locata dallo studente sia ubicata nel Comune in cui ha sede l'università ovvero nei Comuni limitrofi a quello in cui ha sede l'università.

In particolare, in base alla [circolare 4 aprile 2008, n. 34/E](#), occorre fare riferimento alla **distanza chilometrica più breve** calcolata in riferimento ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio, ferroviaria o stradale.

 **Attenzione**

L'Agenzia delle Entrate, con la [circolare n. 7 del 2017](#), precisa che nei casi in cui nel Comune di residenza dello studente non sia presente una linea ferroviaria, il percorso "più breve" da considerare può essere rappresentato dal collegamento stradale o dal collegamento "misto" (stradale e ferroviario). In particolare, nel caso in cui la linea ferroviaria da sola non consenta un collegamento tra il Comune di residenza dello studente e quello dell'Università, la distanza tra i due comuni può essere misurata sommando il percorso ferroviario e quello stradale, considerando per entrambi quello più breve.

 **Ricorda**

L'[art. 16](#) della Legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge Comunitaria 2010), ha ulteriormente esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la detrazione IRPEF del 19%, anche sui **canoni di locazione sostenuti da uno studente iscritto ad un corso universitario fuori dai confini nazionali**.

Nello specifico, la disposizione in commento prevede che, alle medesime condizioni ed entro lo stesso **limite di spesa (euro 2.633,00)**, la detrazione spetta anche in relazione:

- agli studenti iscritti a un corso di laurea presso **un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea** o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, con i quali sia possibile lo scambio di informazioni e quindi inclusi nella c.d. "white list";
- ai canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità, ovvero da atti di assegnazione in godimento, stipulati dai suddetti studenti ai sensi della normativa vigente **nello Stato estero in cui è situato l'immobile**.

La detrazione del canone è subordinata alla sola stipula (o al rinnovo) di contratti di locazione e di ospitalità ovvero di atti di assegnazione in godimento senza altra indicazione. **È, tuttavia, necessario che l'istituto che ospita lo studente possa rientrare tra quelli previsti dalla norma**, ovvero tra gli "enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative". Conseguentemente, ai fini della detrazione, è necessario che ove non sia insito nella natura dell'ente che lo stesso non abbia finalità di lucro, sia rilasciata una attestazione dalla quale risulti che l'ente ha le caratteristiche richieste dalla norma agevolativa ([circolare n. 7 del 2017](#)).

Studenti iscritti a corsi presso un Istituto Tecnico Superiore ubicato in un comune "diverso" da quello di residenza

In origine, l'Amministrazione Finanziaria **aveva negato** la possibilità di fruire della detrazione in commento agli studenti "fuori sede" iscritti a corsi presso un Istituto Tecnico Superiore ubicato in un comune "diverso" da quello di residenza ([circolare n. 17 del 24 aprile 2015](#)). Con la [circolare n. 7 del 2017](#) l'Agenzia delle Entrate ha però esteso la detrazione in argomento anche agli iscritti:

- agli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) in quanto, in base al parere reso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini della detrazione delle spese sostenute per la frequenza di tali istituti, tali spese sono assimilabili a quelle per la frequenza di corsi universitari (**nota DGOSV prot. 13 giugno 2016, n. 6578**);
- ai nuovi corsi istituiti ai sensi del D.P.R. n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati.

Ne consegue che non rileva il tipo di facoltà o corso universitario frequentato, né la natura pubblica o privata dell'università.

| | |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Detraibilità</p> | <p>Il limite di spesa detraibile è fissato in Euro 2.633,00 e, di conseguenza, la detrazione massima fruibile non potrà eccedere euro 500,27 (2.633,00 ×19%).</p> <hr/> <p> Attenzione</p> <p>La detrazione in argomento non spetta per il deposito cauzionale, le spese condominiali e/o di riscaldamento comprese nel canone di locazione e per i costi di intermediazione sostenuti per acquisire la disponibilità dell'alloggio (circolare n. 7 del 2017).</p> <hr/> <p>Sono invece ammesse in detrazione, le spese sostenute per il contratto di ospitalità, nei limiti indicati dalla norma, anche se il servizio include, senza prevedere per esse uno specifico corrispettivo, prestazioni come la pulizia della camera e i pasti. Queste ultime spese non risultano, invece, detraibili, al pari di altre eventuali spese diverse da quelle di ospitalità o dai canoni di locazione, se autonomamente addebitate dall'istituto.</p> <p>Si ricorda che, come precisato dalla Circolare 13 maggio 2011, n. 20/E, l'importo di Euro 2.633,00 costituisce il limite complessivo di spesa di cui può usufruire ciascun contribuente, anche nell'ipotesi che un genitore sostenga le spese per più contratti per altrettanti figli fiscalmente a carico.</p> <hr/> <p> Esempio</p> <p>Genitore intestatario di due contratti di locazione a favore di due figli fiscalmente a carico: i canoni di locazione pagati, per entrambi i contratti, rilevano solo fino a concorrenza di un importo massimo di euro 2.633,00: la detrazione massima ottenibile non potrà pertanto eccedere l'importo di euro 500,27 (euro 2.633,00×19%).</p> |
| <p>Modalità di ripartizione della spesa</p> | <p>Relativamente alle modalità di ripartizione tra i genitori della detrazione in commento, con la circolare n. 11/E del 2007 l'Agenzia delle Entrate (che sostanzialmente conferma integralmente le indicazioni generali già fornite nei precedenti documenti di prassi e nelle istruzioni allegate ai modelli dichiarativi Redditi e 730) ha precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quando l'onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa sostenuta; • nel caso in cui il suddetto documento risulti, invece, intestato al figlio, le spese devono essere suddivise tra i due genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento, annotando sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione, se quest'ultima è diversa dal 50 per cento; • se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può considerare l'intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione; • in caso di contratto di locazione stipulato da entrambi i genitori - dovendosi presumere che la spesa verrà ripartita tra i genitori in parti uguali - la detrazione connessa al pagamento del canone spetta ad entrambi in egual misura nel limite massimo, per ciascun genitore, di euro 1.316,50. <p>Diversamente, nel caso in cui il contratto di locazione sia cointestato tra più soggetti, l'importo della detrazione va rapportato alla percentuale di titolarità del contratto a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione stessa. La detrazione relativa ai contratti di locazione per studenti universitari eccedente l'imposta lorda non può essere recuperata.</p> <hr/> <p> Esempio</p> <p>I genitori hanno speso in totale 3.000,00 euro per l'affitto del figlio, di cui 2.000,00 il padre e 1.000,00 la madre (rispettivamente il 66 e 33 per cento della spesa): il 19% della detrazione va calcolato su un importo massimo di 2.633,00 euro. Il 19% di 2.633,00 euro equivale a 500 euro che corrisponde alla massima detrazione applicabile. Il padre e la madre potranno, rispettivamente, detrarsi il 66 e 33 per cento di questi 500 euro, in base appunto alle singole quote percentuali della spesa effettuata (per il padre la detrazione ammonterà a 330,00 euro e per la madre a 170,00 euro).</p> <hr/> <p> Esempio</p> <p>Contratto di locazione stipulato da entrambi i genitori, in favore del figlio studente universitario fuori sede. La spesa è ripartita tra i genitori in parti uguali: la detrazione connessa al pagamento del canone spetterà ad entrambi</p> |

nel **limite massimo di 1.316,50 euro.**

 **Esempio**

I genitori hanno rispettivamente provveduto alle spese per **due distinti contratti di locazione** intestati ad altrettanti figli (il padre per il figlio A e la madre per il figlio B). Il limite massimo di spesa rileva in capo ad ogni studente e rappresenta comunque la soglia massima di spesa per ogni contribuente nella propria dichiarazione. Pertanto nel caso prospettato la detrazione del 19% verrà applicata ad entrambi entro la soglia massima di una spesa pari a 2.633,00 euro.

 **Esempio**

I genitori hanno provveduto alle spese per **tre distinti contratti di locazione** intestati ad altrettanti figli di 2.000,00 euro ciascuno. Il limite massimo di spesa rileva in capo ad ogni studente e dunque nel caso prospettato è rispettato in ognuno dei tre contratti. Come detto però il limite di 2.633,00 euro rappresenta comunque la soglia massima di spesa per ogni contribuente nella propria dichiarazione. Pertanto nel caso prospettato la detrazione del 19% verrà applicata ad entrambi i genitori entro la soglia massima di una spesa pari a 2.633,00 euro.

 **Attenzione**

La [circolare n. 7 del 2017](#) precisa che il testo del [D.M. 11 febbraio 2008](#), che disciplina le modalità con cui recuperare la detrazione eccedente l'imposta lorda, non può essere esteso anche alla detrazione in esame poiché tale decreto si applica soltanto alle detrazioni per i canoni derivanti dai contratti di locazione dell'abitazione principale di cui all'art. 16 del TUIR o alla specifica detrazione per conduttori di alloggi sociali.

Documentazione da conservare

La [circolare n. 7 del 2017](#) contiene un elenco dei documenti che i contribuenti devono presentare al CAF o al professionista abilitato che trasmette la dichiarazione dei redditi. In particolare, per quanto riguarda le spese in parola, occorrerà controllare e conservare:

- copia del contratto di locazione registrato, stipulato ai sensi della [Legge n. 431 del 1998](#) o del contratto di ospitalità o assegnazione in godimento;
- quietanze di pagamento;
- autocertificazione di essere studente universitario e di rispettare i requisiti previsti dalla legge.

Redditi PF 2017

RIGO **da RP8 a RP13** del modello REDDITI PF 2017

| | | | | | |
|------|-------------|--------------|---|---|-----|
| RP8 | Altre spese | Codice spesa | 1 | 2 | ,00 |
| RP9 | Altre spese | Codice spesa | 1 | 2 | ,00 |
| RP10 | Altre spese | Codice spesa | 1 | 2 | ,00 |
| RP11 | Altre spese | Codice spesa | 1 | 2 | ,00 |
| RP12 | Altre spese | Codice spesa | 1 | 2 | ,00 |
| RP13 | Altre spese | Codice spesa | 1 | 2 | ,00 |

730/2017

RIGO **da E8 a E10** DEL MODELLO 730/2017

| | | CODICE SPESA | | |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----|
| E8 | ALTRE SPESE | <i>vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni</i> | <input type="text"/> | ,00 |
| E9 | ALTRE SPESE | | <input type="text"/> | ,00 |
| E10 | ALTRE SPESE | | <input type="text"/> | ,00 |

Riferimenti normativi:

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, [art. 15, comma 1](#), lett. E);
- Legge 15 dicembre 2011, n. 217, [art. 16](#);
- [Circolare 16 febbraio 2007, n. 11/E](#);
- [Circolare 4 aprile 2008, n. 34/E](#);
- [Circolare 23 aprile 2010, n. 21/E](#);
- [Circolare 13 maggio 2011, n. 20/E](#);
- [Circolare 24 aprile 2015, n. 17/E](#);
- [Circolare 4 aprile 2017, n. 7/E](#).

DOCUMENTI SUGGERITI



**Oneri detraibili
nelle dichiarazioni
2017: le spese di
istruzione**

26 MAGGIO 2017



**Oneri detraibili
nelle dichiarazioni
2017: le spese per
mutuo prima casa**

23 MAGGIO 2017



**Oneri detraibili
nelle dichiarazioni
2017: le spese
sanitarie**

18 MAGGIO 2017

Argomenti trattati

STUDENTI FUORI SEDE

SPESE ISTRUZIONE

LOCAZIONE